



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA – CAP. 42013

SERVIZI DEMOGRAFICI

AGGIORNAMENTO DELL' ALBO DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D' ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE D' APPELLO

IL SINDACO

Vista la Legge 10 aprile 1951 n.287 sul riordinamento dei giudici di Assise così come modificato dall'art.3 della Legge 5 maggio 195, n. 405;

RENDE NOTO

che, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, verranno aggiornati gli albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le Corti di Assise d'Appello.

I **requisiti** per l'iscrizione sono i seguenti:

- residenza nel Comune;
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale (poiché tale requisito non è più certificabile, viene accertato che non risultino iscrizioni nel Casellario Giudiziale);
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo;
- titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello.

Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare:

- i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

I cittadini che risultano iscritti negli ALBI definitivi dei GIUDICI POPOLARI, e che sono in possesso dei requisiti sopra specificati sono invitati a chiedere l'iscrizione nei rispettivi elenchi, inoltrando apposita domanda, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, all'ufficio Elettorale del Comune di Casalgrande all'indirizzo e-mail: elettorale@comune.casalgrande.re.it, entro la data del 31 Luglio.

Il modulo per la domanda è reperibile al seguente link:

<https://www.comune.casalgrande.re.it/per-i-cittadini/anagrafe-online/>

In ogni caso, l'Ufficio Elettorale provvederà d'ufficio all'iscrizione negli Albi dei Giudici Popolari di tutti i cittadini residenti che nell'anno hanno compiuto il 30° anno di età e che siano in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dalla legge, sopra specificati (artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287).

Casalgrande, lì 16/04/2025

IL SINDACO
Giuseppe Daviddi